



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di Pace di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 14 aprile 2020

Decreto n. 21/2020

Oggetto: proroga all'11 maggio 2020 - in attuazione dell'art. 36, commi 1 e 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - del periodo di sospensione e di rinvio ex lege delle udienze civili e penali; misure temporanee in materia concorsuale.

È stato pubblicato nella GU n. 94 dell'8 aprile 2020 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (*“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*) entrato in vigore il 9 aprile 2020.

L'art. 36, comma 1, del suddetto D.L. statuisce che:

“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Alla luce di tale norma possono trarsi le seguenti indicazioni.

A) Il periodo cd. *cuscinetto*, durante il quale è consentito tenere soltanto le udienze relative ai procedimenti considerati indifferibili dal comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, termine che inizialmente era stato fissato al 22 marzo 2020 dal D.L. n. 11/2020 e che poi è stato prorogato dal D.L. n. 18/2020 al 15 aprile 2020, è stato ulteriormente prorogato fino all'**11 maggio 2020**.

Per effetto di tale proroga, in sostanza, risulta sospeso non più fino al 15 aprile, ma fino all'11 maggio 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

B) Le eccezioni alla regola della sospensione/rinvio sono state indicate, in via tassativa, nel comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.

In merito ad una di tali fattispecie occorre peraltro considerare quanto ora dispone il secondo comma del citato art. 36 D.L. n. 23/2020, a tenore del quale: *“La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”*.

I procedimenti penali in questione sono quelli con detenuti e soggetti a celebrazione anche senza istanza di parte.

In effetti, anche prima era stata prevista per essi l'esclusione dal novero dei procedimenti soggetti a rinvio/sospensione, ma, stando all'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020, solo limitatamente ai procedimenti nei quali durante il periodo *cuscinetto* andante fino al 15 aprile 2020 *“scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale”*, mentre ora si prevede, estendendosi il periodo utilizzato come parametro di individuazione, che essi non siano soggetti a sospensione/rinvio nemmeno se i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

In base ad una prima indagine assai sommaria, procedimenti pendenti di questo tipo non dovrebbero esservene nei ruoli dei giudici del Tribunale di Novara, ma va richiamata la loro massima attenzione affinché verifichino scrupolosamente se, invece, in concreto ve ne siano, affinché in tale ipotesi, quindi, li individuino singolarmente e, all'occorrenza, procedano di conserva, senza indugio, alla relativa trattazione.

C) È opportuno ricordare che, in forza del comma 5 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020: *“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”*.

Con mio **decreto n. 17/2020** ho già indicato tali misure, tra le quali vanno in particolare ricordate quelle che prevedono la possibilità di tenere udienze in via telematica, rese poi anche oggetto di due protocolli, uno per lo svolgimento delle udienze direttissime in via telematica stipulato con la Procura della Repubblica e con l'Ordine degli Avvocati di Novara, e l'altro, stipulato con quest'ultimo, sui criteri di svolgimento telematico delle udienze e dei procedimenti civili.

Ho altresì specificato alcune linee guida di dettaglio per particolari categorie di procedimenti.

Esse troveranno dunque ancora perdurante applicazione, per effetto della proroga in esame, fino al prossimo 11 maggio.

D) Ancora una volta è bene precisare che la sospensione/rinvio per i procedimenti ritenuti non indifferibili è stata disposta dal citato D.L. n. 18/2020 *d'ufficio*, ossia *ex lege*, ad una data da destinarsi successiva – alla stregua della proroga ora intervenuta - all'11 maggio 2020.

Pertanto, trattandosi di rinvio disposto direttamente dalla legge (ad una data imprecisata successiva all'11 maggio 2020) non occorre che si comunichi alle parti che tale rinvio è stato disposto, ma andrà invece comunicata la specifica data a cui i singoli giudici rinverranno poi, con apposito provvedimento, i suddetti procedimenti.

Tale data dovrà essere in ogni caso successiva all'11 maggio 2020, ma, anche tenuto conto delle udienze già fissate nel periodo successivo all'11 maggio, è ragionevole fissarla comunque oltre il termine di durata della fase immediatamente successiva al periodo *cuscinetto* (quella che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020, la cd. *fase 2*) ed è anzi raccomandabile fissarla a distanza di almeno altri due o più mesi, per evitare sia l'accavallarsi di udienze, sia – ove il contagio non si arresti prima – un continuo stillicidio di rinvii.

E) Stante la perdurante efficacia delle disposizioni contenute nel mio richiamato decreto n. 17/2020, comprese quelle riguardanti l'attività del personale delle cancellerie, anche i presidi del personale amministrativo costituiti presso il Tribunale e presso l'ufficio del Giudice di pace di Novara continueranno ad essere formati, a turno, fino all'11 maggio 2020, su indicazione della competente Dirigente amministrativa, secondo i criteri già in atto.

Resteranno ancora in vigore per tale periodo gli orari ridotti di apertura delle Cancellerie al pubblico (dalle ore 9:00 alle ore 10:30) e l'orario ridotto di servizio per i dipendenti di turno (di norma fino alle ore 14.00), fatti salvi gli orari attuali della guardiania.

L'accesso alle cancellerie e all'Ufficio NEP è quindi da intendersi ancora limitato solo per il deposito di atti urgenti, salva la possibilità di depositare atti connessi alle attività giudiziarie che potranno essere compiute in quanto non sospese.

Inoltre, l'afflusso alle cancellerie o all'ufficio NEP non dovrà comunque superare, di norma, contemporaneamente, le due persone per volta e continuerà ad essere privilegiata la trasmissione *on line* delle istanze.

Laddove possibile, sarà consentito indirizzare via *mail* alla cancelleria la singola istanza, pagando contestualmente in via telematica i diritti.

La cancelleria in tal caso potrà evadere l'istanza con uguale modalità.

Dovranno ancora essere rispettate tutte le misure igienico-sanitarie già in vigore e le distanze di sicurezza, evitandosi qualunque assembramento ed esigendosi l'uso di mascherine quanto meno per i dipendenti addetti allo sportello per rendere i servizi all'utenza.

F) I magistrati, salvo quelli in congedo (per ferie, malattie ecc.), saranno considerati tutti in servizio, ordinario o di turno, secondo i vigenti criteri tabellari. Essi continueranno a svolgere le attività indifferibili e a conformarsi alle linee guida indicate nel mio decreto n. 17/2020, privilegiando la trattazione dei procedimenti con le già specificate e concordate modalità telematiche. Quanto a queste ultime, è rimessa al singolo giudice la scelta tra trattazione telematica scritta o udienza in videoconferenza da remoto.

Qualunque decisione già assunta o che si voglia assumere nel rispetto dei termini di legge (sentenza, ordinanza, decreto), che i giudici ritengano urgente, potrà essere depositata in telematico.

È raccomandabile dare ampio spazio in questo quadro, alla luce delle difficoltà economiche e del calo della liquidità corrente causati dalla crisi epidemica, ai provvedimenti di liquidazione dei compensi dei professionisti, tra cui in particolare quelli per Patrocinio a spese dello stato per avvocati e consulenti.

G) È bene puntualizzare che il citato D.L. n. 23/2020 ha dettato anche specifiche disposizioni in materia concorsuale, alle quali occorrerà attenersi.

Tuttavia si tratta di disposizioni complesse, che è dunque opportuno qui già da subito esaminare, onde fornire una prima indicazione orientativa per le parti interessate ai procedimenti oggetto della suddetta normativa e per i loro consulenti, nonché per i magistrati che si occupano di tale materia, fatta salva ovviamente la piena libertà di ciascuno di questi ultimi di interpretare diversamente tali norme e decidere in via consequenziale.

G1) La prima norma da considerare è l'art. 9 del D.L. n. 23/2020, il quale detta una disciplina eccezionale in materia di **concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, statuendo che:**

- a) **(comma 1)** *“I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi”.*

Tale proroga si riferisce ai procedimenti (concordati preventivi e accordi di ristrutturazione) già omologati (quindi ormai “chiusi”), per i quali sia prevista

l'esecuzione dei relativi obblighi attuativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il primo termine di tale arco temporale (23 febbraio 2020) è stato individuato *jure imperii* come il momento del “*palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19*” (così la Relazione illustrativa del D.L.) e all'evidenza coincide con la data di emanazione, e di contestuale entrata in vigore, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 [“*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)*”].

Si tratta, però, di un accertamento di tipo cronologico caratterizzato da un certo tasso di arbitrarietà, considerato che lo stesso D.L. n. 6/2020 dava atto che già il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, rendendo quindi sin da allora del tutto palese l'emergenza epidemiologica.

Altrettanto, e ancor più, arbitraria, appare la fissazione del secondo termine finale del predetto arco temporale (31 dicembre 2021), che ne determina la particolare ampiezza. Al riguardo non è chiaro se pessimisticamente – e forse con un eccesso di prudenza – il legislatore abbia paventato una durata così lunga dell'epidemia. Sono esclusi dalla proroga, alla luce del predetto arco temporale di riferimento, i concordati e gli accordi di ristrutturazione ove i termini di adempimento siano già scaduti prima del 23 febbraio 2020 e quelli ove essi scadano dopo il 31 dicembre 2021.

La proroga opera *ex lege* e non occorre quindi adottare alcuno speciale provvedimento che la recepisca, escludendosi dunque qualsiasi vaglio di merito da parte del Tribunale anche sui concreti effetti determinati dall'emergenza COVID nel singolo caso al fine del rispetto dei termini di adempimento. Solo questi sono oggetto di modifica *de jure*, e non invece i piani e le proposte consacrati dall'intervenuta omologazione.

La proroga è di sei mesi in misura fissa, in tutti i casi, indipendentemente dal tempo decorso dall'omologazione, ma decorre dalla singola data di scadenza dell'obbligo di adempimento.

Che la durata della proroga sia stata fissata in misura fissa non significa, naturalmente, che il debitore non possa comunque adempiere ai suoi obblighi nei termini previsti in origine, essendogli stata concessa una facoltà in più – quella di pagare più tardi – senza impedirgli affatto di pagare prima.

È appena il caso di rilevare che, stante la proroga, il mancato adempimento dei predetti obblighi nei termini originari non costituisce giusta causa di risoluzione del concordato, occorrendo semmai fare riferimento a tal fine ai nuovi termini prorogati;

- b) (comma 2)** *“Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267”.*

Questa disposizione, che prevede l’eccezionale beneficio della concessione di un termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta (dunque non si tratta, almeno stando al tenore letterale, di semplici “modifiche” della proposta e/o del piano originari), riguarda sempre le procedure suindicate, concordati preventivi o accordi di ristrutturazione, quando però non siano state già oggetto di omologa, ma siano ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Per il concordato preventivo il beneficio in questione non può operare quando vi sia già stata la votazione dei creditori ed essa abbia avuto esito negativo, ciò all’evidenza perché in questo caso il procedimento, stante la valutazione non favorevole dei creditori, deve comunque cessare immediatamente ai sensi dell’art.

179 L.F..

Come puntualizza la Relazione, *“per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 179 I. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo)”*. La norma, tuttavia, al di là di tale caso, in cui è previsto esplicitamente che l’istanza non possa essere presentata, non chiarisce per le altre ipotesi di concordato preventivo in quale fase le procedure debbano trovarsi affinché il debitore possa presentare ammissibilmente l’istanza in oggetto, o, meglio, indica solo quale sia il termine finale, vale a dire l’udienza fissata per l’omologa.

Tale udienza, peraltro, è prevista dalla vigente legge fallimentare solo nel caso del concordato preventivo, per il quale, dunque, l’istanza non può essere presentata né all’udienza fissata per l’omologa, né – se vi siano rinvii – successivamente.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione, invece, in cui di norma manca un’udienza di tal genere, dovrebbe essere possibile presentare l’istanza fino a quando il Tribunale non si riservi di decidere o si ritiri per decidere in Camera di consiglio (ex art. 182-*bis*, comma 4, L.F.).

Quanto al termine iniziale dell’arco temporale in cui l’istanza può essere presentata, nelle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione sembra di poter tranquillamente ritenere che esso coincida con la stessa data di deposito della domanda di omologa, o – meglio ancora – con quella di poco successiva della sua pubblicazione nel registro delle imprese, a partire dalla quale l’accordo è conoscibile dai terzi, visto che non è dato ravvisare alcun altro successivo momento – diverso da questi - a partire dal quale il procedimento possa considerarsi pendente.

Dubbia è invece l’individuazione del termine iniziale nel caso del concordato preventivo.

Anzitutto perché la possibilità di presentare addirittura una proposta o un piano del tutto nuovi all’interno della medesima procedura già incardinata costituisce un’assoluta novità nell’attuale panorama giusconcorsuale, non essendo contemplata affatto dalla vigente legge fallimentare, per la quale sono possibili solo mere modifiche non strutturali di tali atti.

Al riguardo conviene ricordare, in particolare, che il secondo comma dell'art. 175 L.F., a tenore del quale la proposta di concordato poteva essere (solo) "modificata" fino all'inizio delle operazioni di voto, è stato abrogato dall'art. 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dovendosi, pertanto, fare attualmente riferimento all'art. 172, comma 2, l. fall., in forza del quale le proposte di concordato concorrenti, compresa quella del debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Restano precluse dopo tale data.

Tenuto conto che ora il D.L. n. 23/2020 prevede – sia pure solo limitatamente alle procedure pendenti di cui s'è detto - addirittura la possibilità di presentare una proposta o un piano del tutto nuovi fino all'udienza fissata per l'omologa, derogando in modo assoluto all'attuale normativa concorsuale, sembra di poter concludere che, mentre la nuova disposizione può giocare ed influire sensibilmente in senso interpretativo-innovativo *in parte de qua* sull'art. 172, comma 2, L.F., quest'ultima norma non possa invece giocare il medesimo ruolo in senso inverso. Pertanto, ed in altri termini:

- a) atteso che il D.L. n. 23/2020 prevede la possibilità di presentare una proposta o un piano del tutto nuovi fino all'udienza fissata per l'omologa, a maggior ragione, per le medesime procedure, saranno possibili semplici modifiche anche oltre la data fissata per l'adunanza dei creditori e fino alla medesima data fissata per l'udienza di omologa (ma comunque, verosimilmente seguendosi sempre lo stesso procedimento di controllo da parte del Tribunale previsto per la presentazione di proposte e piani nuovi);
- b) non può invece trarsi dall'art. 172, comma 2, alcun utile spunto per stabilire a partire da quando il debitore possa presentare un'istanza per essere autorizzato a formulare una proposta o un piano del tutto nuovi.

Sembrano astrattamente quattro le possibili alternative interpretative di cui occorre testare l'attendibilità:

- 1) che per poter presentare l'istanza basti aver depositato una domanda di concordato preventivo anche nella forma del pre-concordato ex art. 161, comma 6, L.F.;

- 2) che occorra aver depositato quanto meno il piano e/o la proposta in forma piena e definitiva;
- 3) che sia stato almeno già pronunciato il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- 4) che si sia almeno svolta la votazione dei creditori (con esito favorevole).

La prima ipotesi sembra da respingere *de plano*, poiché la disposizione in commento presuppone che una proposta e un piano siano stati già presentati, visto che il debitore intende proporre di nuovi, il che esclude che possa retrocedersi fino alla data di presentazione di un semplice pre-concordato ex art. 161, comma 6, L.F., in cui un piano o una proposta ancora non risultano presentati, ipotesi in ordine alla quale, peraltro, il quarto comma della norma in esame predispone una disciplina *ad hoc*.

La seconda ipotesi ha come presupposto che il procedimento di concordato preventivo possa considerarsi “pendente” già al momento in cui sia stata presentata la domanda, oppure essa sia stata depositata nel registro delle imprese diventando conoscibile ai terzi: sul piano sistematico far coincidere il termine iniziale con la data di presentazione della domanda può trovare avallo, ad esempio, nell’art. 169 L.F., che vi fa riferimento per dare attuazione a varie norme fallimentari in materia di spossessamento, mentre far coincidere tale termine con la data di deposito della domanda nel registro delle imprese può trovare avallo nell’art. 168 L.F., che da tale data fa decorrere il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive.

Tuttavia vi è un’altra norma, forse di maggior pregnanza sistematica ai fini qui considerati, l’art. 167 L.F. - che individua in generale i limiti ai poteri dispositivi del debitore a far data dal decreto di ammissione (visto che in essa si fa riferimento ad un controllo da parte del commissario giudiziale, che viene nominato con il decreto di ammissione, o a poteri autorizzatori che il Tribunale spende con tale decreto o che il Giudice delegato può spendere a partire da tale decreto, con cui viene chiamato a svolgere tali funzioni), che a tale data riferisce l’inizio appunto della “procedura”, e quindi della sua pendenza, dando fondamento alla terza soluzione interpretativa.

La quarta, infine, più restrittiva delle altre, tiene conto dell’esplicita esclusione del beneficio quando nel concordato preventivo vi sia stata la votazione negativa dei

creditori, lasciando inferire che l'istanza possa essere presentata quando comunque vi sia stata già una votazione, seppure con esito favorevole.

Delle ipotesi nn. 2, 3 e 4, che appaiono le uniche plausibili, la terza e la quarta sembrano forse le più attendibili, l'una perché fa leva sul riferimento formale alla "pendenza" della procedura, che presuppone che il Tribunale abbia emanato quantomeno il decreto di ammissione al concordato; l'altra perché sembra più coerente con la logica dell'ipotesi espressamente esclusa (votazione già svoltasi con esito negativo).

La seconda, invece, fa riferimento ad un concetto di procedimento pendente troppo lato, e in ogni caso sembra anche poco congruente che l'istanza di nuovo termine per presentare un nuovo piano o una nuova proposta possa depositarsi quando ancora il Tribunale non abbia deciso sull'ammissione al concordato in base alla proposta e al piano originari.

Quale che sia la soluzione preferibile, in ogni caso è chiaro che il debitore può variare piano e proposta all'interno della medesima procedura senza dover transitare attraverso la revoca della domanda e il radicamento di una nuova procedura.

Naturalmente resta impregiudicato stabilire quando un proposta o un piano siano "nuovi" e non contengano invece semplici modifiche non strutturali, valutazione che dovrebbe compiersi secondo le regole generali, ma che, nella specie, neppure vi sarà modo e motivo per effettuare in concreto, se non *ex post*, visto che il Tribunale non può sapere, quando la domanda di proroga viene presentata, quale sarà il contenuto di quella che il debitore indica come futura nuova proposta o di quello che indica come futuro nuovo piano (ed analoga situazione si verificherebbe anche nei casi in cui il debitore chiedesse un termine per poter effettuare semplici modifiche dopo il quindicesimo giorno anteriore all'adunanza dei creditori ex art. 172, comma 2, L.F. che segna di norma una preclusione a tale possibilità).

Se si reputano più attendibili, come qui si opina, o l'ipotesi n. 3 o l'ipotesi n. 4, è conseguente ritenere che il Tribunale debba effettuare comunque un nuovo giudizio ai fini dell'ammissione al concordato, dinanzi ad una proposta e ad un piano del tutto nuovi, e che debba procedersi ad una nuova votazione, se essa sia

stata già prima effettuata con esito favorevole con riferimento alla proposta e al piano originari.

Per le medesime ragioni andrà poi nuovamente incardinato, o incardinato per la prima volta se già non lo sia stato prima, il sub-procedimento vero e proprio di omologa.

In ogni caso, come par chiaro dal testo normativo, occorre sempre un'apposita istanza del debitore per la concessione del termine – che non può essere superiore a novanta giorni, ma può anche essere inferiore – ai fini del deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Il termine – che non è prorogabile, e quindi può essere chiesto una sola volta - va concesso dal Tribunale con apposito decreto e decorre non prima che sia stato depositato il decreto stesso.

La norma non chiarisce se il Tribunale possa concedere un termine inferiore a quello richiesto dal debitore, né se possa rigettare l'istanza.

Secondo le regole generali, è preferibile dare risposta positiva al primo quesito (considerato che l'istanza si rivolge al tribunale “per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni...”, ove dunque è la concessione, quale atto del Tribunale, ad avere come oggetto un termine variabile, sebbene comunque non superiore a 90 gg.), ma negativa al secondo (tenuto conto che viene emanato un “decreto con cui il Tribunale assegna il termine”, espressione che sembra non ammettere alternative negative).

Infine, si deve dare per scontato che il nuovo piano o la nuova proposta debbano essere corredati da una nuova attestazione;

- c) **(terzo comma)** *“Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei*

presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze”.

Deve ritenersi che anche tale disposizione, sebbene non lo specifichi, ma per evidenti ragioni di collegamento logico con il comma precedente, riguardi i medesimi procedimenti sopra indicati alla precedente lettera b), ossia quelli non ancora omologati e pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ma in tal caso il debitore non intende effettuare una modifica del piano o della proposta, ma si propone un *quid minoris*: soltanto modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione che aveva indicato nella proposta e nel piano originari.

In tal caso ha l'onere di depositare una “memoria” contenente l'indicazione dei nuovi termini da lui proposti e la documentazione che comprovi la necessità della modifica dei termini originari.

Ciò rende evidente che la possibilità di proroga dei termini non è incondizionata, ma essi possano essere modificati solo se ve ne sia la necessità, evidentemente alla luce dell'evolversi della situazione determinatasi per effetto dell'epidemia da COVID-19.

Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie, ma può essere anche inferiore.

Relativamente al solo procedimento per l'omologa del concordato preventivo, il Tribunale, prima di decidere, acquisisce il parere del Commissario giudiziale (il che avalla quanto già detto sopra circa la preferibilità delle ipotesi interpretative nn. 3 e 4, visto che il commissario giudiziale, se non sia stato già nominato in fase preconcordataria, viene nominato di norma con il decreto di ammissione).

La disposizione solo in apparenza è meramente ripetitiva di una norma già esistente: se è vero, infatti, che nel procedimento di concordato preventivo già è previsto che il commissario giudiziale, una volta radicato il sub-procedimento di omologa, depositi il suo parere conclusivo ai fini omologatorii, la norma ha qui inteso specificare che il commissario giudiziale, quando sia fatta istanza di proroga dei termini di adempimento, deve esprimersi appunto anche sulla sussistenza della suddetta condizione (della necessità di differire i termini) alla luce dei dati ricavabili dal piano, dalla proposta e dai documenti allegati.

Tale parere, in sostanza, va a confluire in quello più generale conclusivamente rimesso al Commissario giudiziale e sostituisce anche, in tale parte, rendendola superflua, un'attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità del piano in relazione ai nuovi termini differiti. Tale attestazione, infatti, non è richiesta e deve dunque reputarsi non necessaria. Allo stesso modo la norma non presuppone che i creditori debbano nuovamente votare se già si sia svolta la votazione (e pare anche da escludere l'applicabilità in tal caso dell'art. 179 L.F. laddove prevede che i creditori possano costituirsi nel giudizio di omologa quando siano variate le condizioni di fattibilità, sia perché tale norma non viene richiamata, sia – soprattutto - perché il semplice differimento dei termini di esecuzione dovrebbe di per sé rendere più fattibile il piano, e non il contrario).

Sembra da escludere invece che il Commissario giudiziale debba depositare subito un parere *ad hoc* limitato soltanto all'analisi della condizione in esame, ancor prima che cominci il sub-procedimento di omologa e prima ancora che egli depositi la sua relazione conclusiva.

Infatti nemmeno il Tribunale deve pronunciare un provvedimento immediato *ad hoc* per autorizzare il differimento dei termini, né in caso di concordato preventivo, né di accordi di ristrutturazione, ma, nel decidere sulla domanda di omologa, valuterà anche, tra le altre cose, tenuto conto del parere conclusivo del commissario giudiziale, nel concordato preventivo, o senza alcun altro parere, nel caso degli accordi di ristrutturazione, se sia ammissibile e giustificato il proposto differimento o se debbano valere invece i termini previsti originariamente.

Nel caso di valutazione positiva, indicherà nel provvedimento di omologa quali sono i nuovi termini.

In tale ipotesi, diversamente da quanto detto in merito agli analoghi quesiti esaminati alla fine del commento di cui alla precedente lettera b), deve ritenersi dunque che il tribunale possa anche disattendere, ove non ravvisi la condizione giustificativa della necessità, la proposta di differimento dei termini, mentre non possa fissare termini differiti in misura diversa da quella proposta dal debitore.

Infatti, nel dubbio (in cui è bene proporre soluzioni "*pro reo*"), è preferibile dare risposta negativa al quesito, tenuto conto che i termini sono parte costitutiva del

piano e della proposta, e che, di norma, su tali aspetti, il Tribunale non ha un potere conformativo.

- d) (quarto comma)** *“Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.*

Non viene specificata nemmeno in tal caso la data o il periodo cui fare riferimento per individuare i procedimenti cui la disposizione si riferisce.

Per evitare discrasie sistemiche è lecito ritenere applicabile anche con riferimento al quarto comma una regola omogenea a quella considerata nei commi precedenti, e quindi riferire la disposizione ai procedimenti di pre-concordato già pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

La disposizione ha ad oggetto il caso in cui sia stata presentata una domanda di pre-concordato e il termine concesso all’inizio dal Tribunale sia stato già prorogato su anteriore istanza del debitore.

Non riguarda dunque il caso in cui sia ancora in corso il primo termine concesso dal Tribunale, poiché allora il debitore può ancora presentare un’autonoma istanza (ordinaria) di proroga del termine stesso.

È lecito ritenere che se il debitore chiedo poi la proroga del primo termine in base ai principi ordinari, potrà ancora chiedere, prima che il termine prorogato scada, la concessione dell’ulteriore proroga di cui alla disposizione in commento.

Questo a prescindere dal fatto che, all’evidenza, il legislatore non ha tenuto conto della sospensione generale che, comunque, ha già interessato, tra gli altri, anche tali procedimenti e i relativi termini, allungandone la durata.

Come che sia, tale proroga – che può andare fino a 90 giorni anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma, beninteso, può essere chiesta anche per un periodo inferiore – va richiesta dal debitore con apposita istanza (prima della scadenza della prima proroga), sulla quale il Tribunale decide dopo aver acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato.

Il Tribunale concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, secondo le regole di cui all'art. 161, comma 6.

Non occorre, però, che tali motivi emergano da altri documenti, nettamente da un piano integrato.

Deve ritenersi che il tribunale possa anche disattendere l'istanza, quando non ravvisi sussistenti i motivi giustificativi, fermo restando che potrà sempre, secondo le regole generali che tradizionalmente si applicano quando il debitore chieda una proroga secondo il regime ordinario, dare un termine in misura minore rispetto a quella richiesta dal debitore;

- e) **(quinto comma)** *“L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.*

La disposizione– simile, ma non identica alla precedente - ha ad oggetto il caso in cui il debitore intenda presentare l'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga (sempre sino a novanta giorni) dopo aver depositato una domanda di inibitoria nel corso delle trattative per la formalizzazione degli accordi di ristrutturazione e aver già ottenuto la concessione di un termine per il deposito degli accordi stessi.

In tal caso, alla possibilità di chiedere la proroga si accompagna anche l'eccezionale facilitazione costituita dalla particolare celerità e sommarietà del

procedimento: il Tribunale può provvedere *de plano* sull'istanza, decidendo in camera di consiglio e omettendo di fissare e di dar corso ai vari adempimenti per l'integrazione del contraddittorio previsti ordinariamente dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, L.F..

Il Tribunale può concedere la proroga quando ritiene che siano stati comunque adottati concreti e giustificati motivi e che continuino a sussistere i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, L.F.

Anche in tal caso, dunque, il tribunale può anche disattendere l'istanza, fermo restando che potrà sempre, secondo le regole generali che tradizionalmente si applicano quando il debitore chieda una proroga secondo il regime ordinario, dare un termine in misura minore rispetto a quella richiesta dal debitore.

G2) Va esaminato ora l'art. 10, il quale detta disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, statuendo che.

aa) (primo comma) *“Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili”.*

I **ricorsi** da dichiarare **improcedibili** sono dunque quelli finalizzati alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria comune (ne restano fuori solo quelli relativi ad imprese di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, c.d. “Decreto Marzano”), senza alcuna distinzione, e quindi compresi anche i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, depositati nel periodo di **114 giorni** compreso tra il 9 marzo 2020 (data di inizio dell'efficacia delle misure governative che hanno sospeso i procedimenti giudiziari non indifferibili, a partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, inserite poi nei successivi D.P.C.M., per finire con il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18) ed il 30

giugno 2020 (data di cessazione, almeno allo stato, delle misure cautelative concernenti la cd. fase 2).

La Relazione illustrativa al D.L. motiva tale scelta normativa sulla base di *“una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall’altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento”*.

La scelta di individuare una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta, ma a valenza generale, è stata poi motivata *“alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell’immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza”*.

Si soggiunge che il “blocco” è stato previsto *“per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate. Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni”*.

Alla stregua di tali considerazioni, che contribuiscono a chiarire la *ratio* normativa, peraltro già alquanto trasparente, ragioni interpretative d’ordine sistematico inducono a ritenere che il riferimento ai “ricorsi” di cui agli artt. 15 e 195 L.F. e 3

D.Lgs. n. 270/1999 sia ellittico, e debba essere quindi esteso a qualunque altra situazione in cui possa essere attivato un procedimento prefallimentare (in senso lato).

Infatti, stante la contrapposizione tra i ricorsi del primo comma e le richieste del PM di cui al secondo comma, chiaramente esaustiva dell'universo logico-processuale destinato a raccogliere, secondo la *ratio* della norma, qualunque modalità di attivazione dei procedimenti prefallimentari, l'improcedibilità deve ritenersi riguardare anche i vari casi, disciplinati dagli artt. 162, 173 e 180 L.F., in cui il fallimento debba o possa conseguire ad una declaratoria di inammissibilità o inomologabilità del concordato preventivo, stante anche il richiamo, sintomatico, all'art. 15 L.F., che si rinviene in tali norme, anche se non è del tutto completo, e quindi formalmente sovrapponibile alla previsione di cui al primo comma dell'art. 10 D.L. n. 23/2020, visto che nelle suddette norme il richiamo all'art. 15 L.F., quale forma assunta in questi casi dal procedimento finalizzato all'apertura del fallimento, non viene accompagnato, allo scopo di indicare lo strumento necessario per attivare tale procedimento, dall'esplicito riferimento ai "ricorsi", che sono sostituiti tuttavia chiaramente dal più generico ed equivalente riferimento alle "istanze", mentre viene comunque richiamata espressamente la "richiesta" del PM. Nel breve tempo finora decorso dalla data di pubblicazione del D.L., già si sono avuti alcuni commenti favorevoli, ma molteplici sono state anche le critiche sia di merito in ordine alla scelta governativa che sanziona l'improcedibilità dei ricorsi già proposti oltre che dei nuovi ricorsi, sia di metodo in ordine al modo con cui l'art. 10 è stato formulato. Accompagnano inoltre le critiche alcune proposte finalizzate ad applicare la norma in modo del tutto diverso dal suo tenore logico-letterale e dalla sua *ratio* manifesta (per quanto resa ancor più evidente dalla Relazione illustrativa laddove palesa l'inequivoca intenzione del legislatore di evitare nel periodo marzo-giugno un ultroneo sovraccarico di attività giudiziarie), suggerendosi di non effettuare affatto la dichiarazione di improcedibilità, ma di limitarsi a fare semplici rinvii dei procedimenti prefallimentari a data successiva al 30 giugno, in base alla supposizione che l'improcedibilità prevista dall'art. 10 equivalga ad una sorta di semplice "sospensione"; secondo altre opinioni, essa sarebbe comunque una sanzione evitabile e derogabile se contraria agli interessi

del debitore, il quale potrebbe quindi rinunciarvi, specie ove abbia interesse a presentare, o abbia già presentato, un'istanza di fallimento in proprio; risulta infine ipotizzata anche l'incostituzionalità della norma.

Benchè sia in effetti indiscutibile che la norma in esame - certo anche a causa dei tempi molto ristretti in cui il Governo ha dovuto operare - sia stata mal scritta, tuttavia le opinioni critiche e le proposte di disapplicazione o di applicazione "alternativa" summenzionate non meritano di essere affatto condivise, traducendosi in una forma di "renitenza" all'attuazione della volontà legislativa non soltanto assolutamente non consentita, ma anche del tutto gratuita, in quanto basata su opzioni soltanto personali, per di più orientate in senso ingiustificatamente contrario alla condivisa esigenza - finora meritoriamente perseguita dal legislatore per evitare al massimo ogni pericolosa fonte ed occasione di contagio epidemico - di limitare per quanto possibile in questo periodo l'attività giudiziaria.

Tutt'al contrario, proprio in ragione di tale scopo, la norma va interpretata ed applicata valorizzandone al massimo la *ratio*, al contempo dando il minimo rilievo alle improprietà della sua formulazione letterale.

Così è ben vero che è improprio, sul piano letterale, considerare "improcedibili" le istanze di fallimento presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. (9 aprile 2020) fino al 30 giugno 2020, poiché per esse maggiormente calzerebbe la qualificazione dell'"inammissibilità" (o al più dell'"improponibilità"), accertandosi e sanzionandosi in tal caso una preclusione di carattere originario e non vertendosi invece in un'ipotesi di preclusione sopravvenuta.

Tuttavia è altrettanto innegabile che la medesima nozione di "improcedibilità" (che sembra utilizzata in modo equivalente alla nozione di "improseguibilità") ben si addice invece alle istanze già presentate prima di tale periodo, ossia dal 9 marzo 2020 fino all'8 aprile 2020, atteso il carattere "retroattivo" che per tale arco temporale, anteriore all'entrata in vigore del D.L., esplica la sanzione andando a vulnerare *ex post*, in tal caso, istanze prefallimentari anteriormente non precluse (e semmai solo oggetto di sospensione/rinvio, salva dichiarazione di urgenza fatta dal giudice nei singoli casi).

In definitiva, il legislatore ha usato indifferentemente una sola qualificazione (“improcedibilità”) per due diverse tipologie di preclusione, ma non si vede come tale modesta improprietà terminologica possa influire sensibilmente sull’interpretazione ed applicazione della norma.

Ipotizzare poi che tale improcedibilità, ad onta della qualificazione formale, equivalga ad una sorta di “sospensione” provvisoria, e debba essere trattata in tal senso, significa far dire alla norma ciò che non dice, e al legislatore quello che non ha avuto alcuna intenzione di dire, anzi, tutto il contrario, e per di più senza alcuna ragione, atteso che se il legislatore avesse voluto prevedere una mera sospensione, molto semplicemente non avrebbe dovuto far altro che ribadire tale regola come già fissata per tutti i procedimenti civili non indifferibili, che sono stati appunto sospesi ovvero rinviati (cfr. l’art. 83, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020 e l’art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020).

Il legislatore, invece, ha dettato una norma *ad hoc* prevedendo eccezionalmente l’improcedibilità, per il carattere particolare dei procedimenti prefallimentari, sia in quanto incidenti direttamente sulla vita di imprese già in crisi e collassate, sia per le difficoltà registratesi nel frattempo, nella pratica giudiziaria, sulla possibilità di svolgere tali procedimenti con modalità telematiche anziché secondo la forma ordinaria “in presenza” all’interno delle aule dei tribunali, e quindi perdurando un indegradabile rischio di diffusione del contagio.

Si è quindi ritenuto preferibile recidere il nodo gordiano e disporre *tout court* l’improcedibilità *de jure*.

Circa poi il dubbio di costituzionalità, dando per scontato che rientra certamente nella discrezionalità del legislatore bloccare temporaneamente le istanze (e quindi anche le dichiarazioni) di fallimento per evitare l’aggravarsi dell’attuale collasso economico delle imprese, esso sembra essere stato suscitato soprattutto dal carattere parzialmente retroattivo della sanzione di improcedibilità laddove colpisce le istanze presentate prima del 9 marzo 2020.

Ebbene, anche inteso in tal senso, sembra ragionevole comunque disattendere il dubbio, considerato che la misura dell’improcedibilità retroattiva è solo parziale (riguarda solo istanze presentate fino all’8 marzo), che la norma ha dettato

comunque una misura avente natura solo temporanea, e che la norma stessa è chiaramente eccezionale in ragione del carattere straordinario dell'epidemia.

Irrilevante è poi qualunque considerazione volta a sostenere che l'art. 10 irrazionalmente presuma un'insolvenza ricollegabile all'epidemia da CORONAVIRUS, in quanto le istanze di fallimento pendenti atterrebbero ad inadempimenti e ad un'insolvenza necessariamente risalenti, almeno in gran parte, ad un periodo anteriore a tale emergenza sanitaria.

La Relazione, infatti, ben chiarisce che tale eventualità è stata già considerata nel momento in cui la norma è stata formulata, reputandosi al riguardo comunque preferibile la scelta di adottare una misura con “valenza generale”, ossia senza necessità di distinguere l'una dall'altra situazione in concreto, poiché lasciare al giudice l'onere di verificare – per poter dichiarare l'improcedibilità -, se l'insolvenza sia o meno risalente implicherebbe un dispendio di attività giudiziarie ora del tutto sconsigliabile (e non è neppure il caso di discettare sul se tale verifica sarebbe più o meno facile per il giudice: comunque implicherebbe un *surplus* di attività giudiziaria che – indiscutibilmente - è meglio per il momento evitare).

Si tratta di una motivazione appagante e credibile, che va quindi oltre l'analisi del teorico rapporto cronologico-etimologico tra la data di insorgenza dell'insolvenza e il periodo “rosso” dell'improcedibilità, senza neppure la necessità di osservare che anche un'insolvenza pregressa potrebbe comunque essersi aggravata per effetto della crisi causata dal CORONAVIRUS, con conseguente ingiusta incidenza – anche se in ipotesi solo parziale – sul piano delle responsabilità penalmente sanzionabili collegate all'insolvenza o al suo aggravamento.

Quanto al carattere “temporaneo” della misura, che viene anche richiamato espressamente e non senza ragione nel titolo della norma, è chiaro che esso si riferisce al limitato periodo di tempo di durata della previsione e del parametro temporale di individuazione dei procedimenti prefallimentari cui la norma si applica, mentre gli effetti della declaratoria di improcedibilità non possono che essere evidentemente definitivi (anche se nulla esclude – come puntualizza la Relazione illustrativa - che le istanze prefallimentari possano essere ripresentate successivamente, una volta decorso l'indicato periodo andante fino al 30 giugno).

Che l'improcedibilità operi in via definitiva si inferisce non solo in base a quanto precisato dalla Relazione illustrativa, ma, soprattutto, dalla stessa qualificazione della sanzione dell'improcedibilità (per i procedimenti già pendenti, ovvero dell'inammissibilità per quelli successivi), che – come ben si sa - opera sul piano dell'invalidità oggettiva dell'atto, in quanto causata da una preclusione processuale.

Tale connotazione *juris et de jure* del “blocco” dei procedimenti prefallimentari esclude all'evidenza anche la possibilità di considerare l'improcedibilità in un'ottica soggettivistica, ossia come un semplice *favor* per il debitore, quindi come sanzione disponibile e da lui rinunciabile, nonchè suscettibile di rilievo solo *ope exceptionis*.

Ne consegue che essa non può essere affatto oggetto di una rinuncia da parte del debitore, neppure quando egli stesso abbia proposto un'istanza di fallimento in proprio, come correttamente puntualizza, del resto, ancora una volta, la Relazione illustrativa.

L'improcedibilità è, come già detto, stabilita *ex lege*, ma tuttavia va dichiarata dal Tribunale per ogni singolo procedimento, come si desume anche dall'esplicito riferimento ad una “dichiarazione di improcedibilità” contenuto nel terzo comma. Trattandosi peraltro di una dichiarazione di improcedibilità basata su una previsione normativa *ad hoc*, contenente inequivoci parametri temporali, il Tribunale potrà provvedere con decreto emesso *de plano* in Camera di consiglio, senza necessità di previa integrazione del contraddittorio e quindi di svolgimento di un'udienza, attività queste che, peraltro, si porrebbero in insanabile contraddizione con lo scopo di evitare il più possibile lo svolgimento di ultronee attività giudiziarie (specie se “in presenza”) perseguito dal legislatore.

Inoltre, stante il carattere intrinsecamente oggettivo e definitivo dell'improcedibilità, prima ancora che della sua declaratoria, deve escludersi che, assumendosi in ipotesi un (da ora non più consentito) provvedimento di rinvio dei procedimenti prefallimentari a data successiva al 30 giugno, possa poi evitarsi di dichiarare l'improcedibilità stessa e possano esaminarsi nel merito, *ex post*, tali procedimenti.

Infatti, benchè la declaratoria di improcedibilità finirà per implicare inevitabilmente, purtroppo, quella impreveduta diseconomia costituita dalla perdita – tanto irrecuperabile quanto incolpevole - dei costi già sostenuti per l'introduzione del procedimento (contributo unificato, spese legali), o finanche il raddoppio degli stessi quando l'istante intendesse ripresentare il ricorso dopo il 30 giugno (diseconomia che peraltro riguarderà solo i ricorsi presentati tra il 9 marzo e l'8 aprile 2020, ossia prima dell'entrata in vigore del decreto legge, poiché da tale momento in avanti è a conoscenza di tutti che i ricorsi prefallimentari sono divenuti inammissibili e sarebbe dunque da imputare a chi li presenti la perdita subita a causa dei costi sostenuti), non può dimenticarsi che l'art. 10 non colpisce con la sanzione dell'"improcedibilità" le decisioni finali (ossia le sentenze di fallimento) che il Tribunale potrebbe emanare, ma invece i "ricorsi", conseguendone che la sanzione non muta natura ed effetti a seconda del momento in cui venga pronunciata.

In altre parole, se il Tribunale non provvedesse prima del 30 giugno a dichiarare l'improcedibilità, dovrebbe comunque provvedere a farlo dopo.

Il legislatore, insomma, come si è poc'anzi ricordato, non vuole alcun rinvio, ma un'immediata eliminazione dei ricorsi di fallimento per il periodo andante dal 9 marzo al 30 giugno, e non è consentito sostituire al suo *dictum* una soluzione diversa da lui non voluta.

Non contano, perciò, essendo del tutto irrilevanti, nemmeno le eventuali concorrenti ragioni che potrebbero condurre a rigettare l'istanza *de plano*, neppure se esse emergano *ex actis* in modo evidente, dovendo e potendo provvedersi soltanto dando corso alla declaratoria di improcedibilità, stante il suo carattere processualmente e logicamente pregiudiziale, il quale per definizione esclude la possibilità di un esame nel merito.

Deve dunque raccomandarsi di evitare, per i ricorsi in questione, la fissazione delle udienze prefallimentari (che costringerebbero i debitori resistenti a predisporre ultronee attività difensive) e di procedere invece alla dichiarazione di improcedibilità comunque prima del 30 giugno per evitare che, nelle more, le parti possano comunque eventualmente dar corso al deposito di atti e ad altre attività processuali del tutto inutili.

Stante tale finalità non può considerarsi quale opzione praticabile – nonostante possa apparire una scelta prudente - attendere la conversione in legge del D.L. per evitare il rischio di postumi ripensamenti del legislatore. Infatti, durante tale attesa le parti potrebbero comunque dar corso ad ultronee attività processuali, che è proprio ciò che il legislatore ha voluto evitare.

bb) (secondo comma) *“Le disposizioni di cui al comma l non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.*

In base a tale disposizione l’improcedibilità non colpisce la **richiesta** di fallimento presentata dal pubblico ministero quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’articolo 15, comma ottavo, L.F.

La Relazione illustrativa motiva tale deroga osservando che in questi casi *“la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità”.*

La previsione non sembra particolarmente problematica, e non occorrono quindi aggiuntivi commenti, a parte la puntualizzazione che, in base ad essa, l’improcedibilità va invece pronunciata se i provvedimenti cautelari/conservativi siano richiesti dallo stesso debitore o dal creditoreistante.

Si tratta di una discriminazione non completamente comprensibile, anche se è trasparente l’idea – tuttavia non proprio in linea con l’attuale filosofia giusconcorsuale - che la richiesta di adozione dei suddetti provvedimenti sia, come dire, *ex se* credibile (per una sorta di presunzione *juris et de jure*) solo se proveniente dal PM.

cc) (terzo comma) *“Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma l fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma l non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.*

In base a tale disposizione il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non è computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis L.F., ossia nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato, nel termine di tre-cinque anni previsto a pena di decadenza per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e nei termini di variabile durata di retroazione del periodo sospetto in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.

La Relazione illustrativa attribuisce alla suddetta disposizione lo scopo di *“evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum”*.

La disposizione, tuttavia, merita qualche osservazione aggiuntiva, essendo stata anch'essa mal formulata sul piano letterale.

Basti considerare l'espressione con cui si ipotizza una dichiarazione di fallimento che “fa seguito”, ossia che viene positivamente emanata, dopo la dichiarazione di improcedibilità. È chiaro che la norma è ellittica, poiché non sarebbe concepibile una dichiarazione di fallimento che facesse direttamente seguito alla dichiarazione di improcedibilità, senza che fosse stata proposta nel frattempo, esaminata e positivamente valutata, una nuova e diversa istanza di fallimento.

Pertanto, dovendo darsi alla disposizione il suo più pertinente significato che ne consenta l'utile applicazione, si deve ritenere che, una volta dichiarata l'improcedibilità, una dichiarazione di fallimento (o una dichiarazione di insolvenza) possa pronunciarsi solo dopo il 30 giugno 2020 e solo se dopo tale data sia stata presentata (da chiunque, e non necessariamente dal medesimo soggetto che abbia proposto prima quella dichiarata improcedibile) una nuova e fondata istanza di fallimento.

L'espressione normativa mostra un tasso di ancor maggior equivocità laddove si prevede che la dichiarazione di fallimento faccia seguito alla dichiarazione d'improcedibilità, pur stabilendosi, al tempo stesso, che il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non debba computarsi nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato: siccome non avrebbe senso prima dichiarare il fallimento e poi non computare tale periodo,

deve ritenersi che il legislatore abbia inteso dire piuttosto che non può più dichiararsi il fallimento se sia decorso un periodo pari non più ad un solo anno, ma ad un anno più 114 giorni, dalla data di cessazione dell'impresa.

Ma in effetti anche l'espressione relativa al mancato "computo" del periodo è equivoca: s'intendeva dire evidentemente che tale periodo – per essere sterilizzato - va aggiunto ai termini richiamati dalla norma.

Nel caso del mancato computo previsto relativamente di termini di decadenza dalle azioni revocatorie fallimentari, che non possono più proporsi decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto, anche in tal caso tali termini vanno perciò allungati di 114 giorni.

Infine, quanto alla decorrenza del periodo sospetto (dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese) in caso di *consecutio* tra concordato e fallimento, si verificherà un analogo allungamento, che andrà a salvaguardare la possibilità di revocare atti altrimenti intangibili a causa del fortuito slittamento in avanti delle dichiarazioni di fallimento

Nessun allungamento è stato invece previsto per la decorrenza del periodo sospetto in caso di fallimento autonomo non consecutivo.

Ne deriva in tal caso una singolare (ma forse non del tutto impreveduta) penalizzazione della possibilità di agire in revocatoria, quanto meno e soprattutto quella – che retroagisce per un periodo sospetto di durata semestrale - riguardante – ex art. 67, comma 2, L.F. - i cd. atti e pagamenti normali, tenuto conto che, verificandosi un generale slittamento in avanti delle dichiarazioni di fallimento in misura pari ai 114 giorni del periodo "rosso" (ossia quasi 4 mesi), si ridurrà – quanto meno effettivamente - la possibilità di revocare atti e pagamenti per un arco temporale corrispondente a tale periodo, atteso che, da un lato, pochi ne saranno stati posti in essere in piena emergenza da CORONAVIRUS, restando al tempo stesso immuni, dall'altro, molti di quelli posti in essere pochi mesi prima, in quanto ormai fuoriusciti dal periodo sospetto.

H) Il comma 6 del citato art. 83 D.L. n. 18/2020 prevede infine che i capi degli uffici giudiziari adottino per il periodo compreso tra il 16 aprile (ora 11 maggio in forza del D.L. n. 23/2020) e il 30 giugno 2020, ossia per la cd. *fase 2*, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, ulteriori misure organizzative di natura cautelativa anche ai fini della trattazione degli affari giudiziari, salve eventuali successive proroghe riguardanti anche tale fase.

Mi riservo di provvedere prossimamente in tal senso con distinto decreto, previamente effettuate le previste interlocuzioni.

Si comunichi al personale di magistratura, ai dirigenti e al personale amministrativo nonché ai collaboratori istituzionali in servizio presso il Tribunale e l'ufficio del Giudice di pace di Novara, nonché, per conoscenza, ai fini delle rispettive competenze e funzioni istituzionali, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica di Novara, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e al Prefetto di Novara.

Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale e se ne dia comunicazione, a mezzo mail, da parte della cancelleria fallimentare, ai professionisti che collaborano con il Tribunale in qualità di curatori, commissari e liquidatori giudiziali.

Il Presidente del Tribunale

dott. Filippo Lamanna

